

AGEA 2020 PROT. N. 7537  
DEL 30 GENNAIO 2020

- All' **Organismo Pagatore AGEA**  
Ufficio Monocratico  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA
- All' **AVEPA**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' **AGREA**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali**  
- Dip.to delle Politiche europee ed  
internazionali e dello sviluppo rurale  
- Dir. Gen. delle politiche internazionali  
e dell'Unione europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA
- Al **Ministero della Salute**  
Dir. Gen. Sanità Animale e Farmaci  
Veterinari  
Via Giorgio Ribotta, 5  
00144 Roma
- A **SIN S.p.A.**  
Via Salandra, 13  
00187 ROMA

**OGGETTO: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 2019/1323 DEL 2 AGOSTO 2019  
RELATIVO A MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO DEL MERCATO AVICOLO NEI SETTORI  
DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME IN ITALIA.**

## **1. Premessa**

Con Decreto Ministeriale prot. n. 383 del 15 gennaio 2020, sono state disposte le modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 del 2 agosto 2019, al fine di compensare le perdite di reddito subite dai produttori italiani delle uova e del pollame, a seguito dell'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5, rilevati e notificati, per i quali sono stati applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria, tra il 1 ottobre 2017 e il 30 giugno 2018.

Al riguardo, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323, le misure eccezionali di sostegno al mercato avicolo italiano, sono applicabili alle seguenti categorie merceologiche: pollo, faraona, anatra, gallina ovaiole, pollastra, cappone, pulcino, e tacchino, nonché alle uova da consumo e da cova del genere Gallus.

Come riportato all'articolo 3 del sopra citato Decreto Ministeriale, possono beneficiare delle compensazioni i seguenti soggetti:

- a) imprese produttrici di uova da cova;
- b) imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
- c) imprese di allevamento di pollastre, ovaiole e di pollame da carne;
- d) centri d'imballaggio di uova.

L'importo totale dell'aiuto, cofinanziato al 50% tra U.E. ed Italia, ammonta ad € 64.294.996 ed è suddiviso per interventi, relative categorie merceologiche e quote massimali di finanziamento. Le risorse di cofinanziamento pari ad € 32.147.498 sono state richieste al Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE), con nota n. 5917 dell'8 novembre 2019 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.

## **2. Presentazione della domanda**

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere la suddetta epidemia, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 ed il 30 giugno 2018.

Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti dovranno accludere ai modelli di domanda, predisposti da ciascun Organismo pagatore, per le misure oggetto di aiuto e nell'arco temporale stabilito dal regolamento di esecuzione UE n. 2019/1323:

- **Distruzione di uova da cova:** copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento e copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova distrutte non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento e copia del registro di allevamento;
- **Trasformazione di uova da cova, uova da allevamento in gabbia e uova da allevamento a terra, anche all'aperto e biologiche, in ovoprodotti:** copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna di uova da cova presso il centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova trasformate non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di allevamento;
- **Mancato accasamento di pollame per tacchina da ingrasso, tacchino maschio da ingrasso, faraona, pollo da carne, anatra da ingrasso, gallina ovaiola allevata in gabbia, gallina ovaiola allevata a terra, pollastra allevata in gabbia, pollastra allevata a terra:** copia del registro di allevamento, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Con riferimento alla richiesta di indennizzo non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico, come stabilito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e s.m.i..

Inoltre, come già stabilito dal MIPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure dell'aviarica l'indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.

- **Soppressione di pollo, pollo rurale, tacchina e tacchino maschio:** copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento. Nel caso di pulcini, copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito.
- **Perdita di produzione di riproduttori (per pollo da carne e tacchino):** copia del registro di allevamento; copia della documentazione di movimentazione dei riproduttori e delle uova

da cova compilata ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito;

- **Prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimento per pollastra standard, pollo da carne standard, cappone di dimensione fuori standard, tacchino e per giovane tacchino di dimensioni fuori standard:** Copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento, con indicazione dei capannoni interessati e ogni documento utile a dimostrare il danno subito. Eventualmente copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali.

Al fine di garantire la corretta applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 del 2 agosto 2019, si segnala che nella versione in lingua italiana è presente un errore di traduzione. Infatti, all'articolo 3, paragrafo 1), lettera b), punto iii) viene erroneamente indicato un importo di 3,06 euro alla settimana per cappone di dimensione fuori standard, mentre nella versione inglese viene correttamente indicato un importo di 3,06 euro per cappone di dimensioni fuori standard.

In ogni caso, come specificato con nota n. 1793 del 22 marzo 2019 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, in caso di divergenze tra i testi nelle varie lingue fa fede la versione del Regolamento in lingua inglese.

Le domande, recanti l'indicazione di tutti gli elementi previsti dal Decreto Ministeriale del 383 del 15 gennaio 2020 e dal regolamento di esecuzione (UE n. 2019/1323, dovranno essere presentate presso l'Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla residenza/sede legale della persona fisica o giuridica titolare della stessa impresa, **entro il 16 marzo 2020**, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore.

Gli Organismi pagatori, previa istruttoria, provvedono ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto **entro e non oltre il 30 settembre 2020**, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 383 del 15 gennaio 2020.

Gli Organismi pagatori dovranno inviare a questo Organismo di coordinamento, al massimo **entro il 20 luglio 2020**, tramite posta elettronica agli indirizzi [f.petroli@agea.gov.it](mailto:f.petroli@agea.gov.it) e [dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it](mailto:dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it), le informazioni individuate nell'apposito tracciato record (**Allegato 1**) e di seguito riportate, ai fini dell'attivazione delle procedure amministrative **atte a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari**, come previsto dalla regolamentazione UE:

- a) **Assicurazioni:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui al regolamento (UE) n. 2019/1323.

Le domande ammissibili con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

- b) **Aiuti di Stato:** rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al regolamento (UE) n. 2019/1323.
- c) Le domande ammissibili con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato;
- d) **Sanità:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 dalla salute per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1323.

Le domande ammissibili con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute.

### **3. Comunicazioni all'Organismo di Coordinamento AGEA**

Il regolamento (UE) n. 2019/1323, stabilisce all'articolo 3, punto 2, che laddove il numero di animali o di uova ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi o uova di cui alle voci dell'articolo 3, punto 1 del regolamento sopra citato, le spese ammissibili possono essere adeguate per voce ed eccede l'ammontare derivante dall'applicazione del numero massimo per voce, purchè il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10% del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.

Conseguentemente, per effettuare una riduzione dell'importo spettante a ciascun interessato, gli Organismi pagatori devono comunicare il dato quantitativo ammissibile all'aiuto, per ciascuna categoria, a mezzo posta elettronica all'indirizzo [f.petroli@agea.gov.it](mailto:f.petroli@agea.gov.it) e [dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it](mailto:dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it), **entro il 7 settembre 2020** utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare (**Allegato 2**).

IL DIRETTORE  
(Silvia LORENZINI)